



CITTA' DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL GONFALONE E
DELLO STEMMA DEL COMUNE DI BORDIGHERA
E PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di Applicazione)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 2, comma 3°, del vigente Statuto del Comune di Bordighera e in relazione al disposto dell'art. 6, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, disciplina l'utilizzo del Gonfalone e dello Stemma del Comune di Bordighera.
2. Il presente regolamento determina altresì i criteri e le modalità di concessione del patrocinio comunale. Detta disposizioni in materia di riproduzione del timbro ufficiale del Comune di Bordighera e di esposizione dei vessilli.

IL GONFALONE COMUNALE

Articolo 2

(Il Gonfalone Comunale: foggia e significato)

1. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.
2. Il Gonfalone Comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente adottato e ordinato con deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 29 marzo 1952, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 17 aprile 1952, è rappresentato da un drappo rettangolare cadente e terminante con frangia aurea; il drappo è appeso ad un'asta orizzontale a sua volta sostenuta da una verticale e centrale ad essa legata da due cordoni con fiocchi aurei.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la consulta araldica, approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652, il Gonfalone del Comune di Bordighera è un drappo di colore azzurro ed in esso è riprodotto lo "stemma civico", regolarmente autorizzato con Decreto Reale 7 febbraio 1929, registrato alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma il 16 dicembre 1940, così descritto: "Di rosso, albero di pino nodrito su pianura erbosa, il tutto al naturale, sinistrato da un leone d'oro rampante contro l'albero, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune", sopra il quale è riportato il nome del Comune.

Articolo 3

(Custodia del Comune)

1. Il Gonfalone è custodito nella sala del Sindaco conservato su apposito piedistallo, con al posto d'onore a destra la bandiera nazionale e a sinistra la bandiera europea ("drapeau d'honneur" del Consiglio d'Europa).

Articolo 4

(Utilizzo del Gonfalone da parte del Comune)

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, il Comune fa uso del Gonfalone, cui spetta il posto d'onore, accompagnato sempre dalla Bandiera Nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
2. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

Articolo 5

(Utilizzo del Gonfalone nell'ambito delle iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente)

1. La partecipazione del Gonfalone è di norma prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
2. L'amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
3. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione di carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentare la comunità locale.
4. Analogamente il Comune può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono al di fuori del territorio comunale.

Articolo 6

(Modalità per la concessione in uso e per l'invio del Gonfalone)

1. Il legale rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 5 dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco.
2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi dell'art. 5 ne consentano l'istruttoria tecnica.

Articolo 7

(Procedure per disporre l'utilizzo del Gonfalone)

1. L'invio del Gonfalone è disposto con atto del Sindaco previa istruttoria tecnica da parte del responsabile amministrativo dell'ufficio di Staff.

2. L'ordine di servizio per l'invio del Gonfalone viene effettuato agli uffici competenti dal responsabile individuato al comma precedente, previa autorizzazione del Sindaco.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 dovrà essere tempestivamente comunicato agli assessori ed ai capigruppo consiliari.

Articolo 8

(Collocazione del Gonfalone)

1. Scortano obbligatoriamente il Gonfalone almeno un vigile urbano in alta uniforme e un dipendente che svolge funzioni di gonfaloniere.

2. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

3. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

4. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia il luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.

5. Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa, a destra del vessillo comunale.

LO STEMMA COMUNALE

Articolo 9

(Lo Stemma Comunale: foggia e significato)

1. Lo Stemma comunale, così come descritto dall'art. 2, comma 3°, del vigente Statuto del Comune di Bordighera, è autorizzato con decreto reale del 7 febbraio 1929.

2. Lo Stemma comunale, quale attributo della personalità, è proprio del Comune di Bordighera che ne è titolare.

3. Lo Stemma comunale è così partito: di rosso, all'albero di pino nodrito su pianura erbosa, il tutto al naturale, sinistrato da un leone d'oro rampante contro l'albero, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune, sotto il quale è riportato il nome del Comune.

Articolo 10

(Utilizzo dello stemma)

1. Lo Stemma comunale, così come descritto all'art. 2, comma 3°, del vigente Statuto, ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Bordighera in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso; è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato di cui al successivo comma 2.

2. Lo Stemma comunale contraddistingue, inoltre, la partecipazione del Comune ad iniziative promosse e attuate a qualsiasi titolo e forma con enti locali, enti pubblici, società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale. In tali casi l'utilizzo dello Stemma viene disposto con atto del Sindaco, previa istruttoria tecnica da parte del responsabile amministrativo dell'ufficio di Staff.

3. Dello Stemma comunale fa parte il logotipo "Comune di Bordighera" posizionato al di sopra dello scudo, con caratteristiche tecniche e caratteri tipografici fissati. La riproduzione può essere effettuata a colori o nel solo colore nero.

4. I colori, le caratteristiche tecniche ed il carattere tipografico dello Stemma da riprodurre nei casi di cui al comma 2, sono esclusivamente quelli riportati nelle elaborazioni grafiche.

IL TIMBRO UFFICIALE E I VESSILLI

Articolo 11

(Riproduzione del timbro ufficiale)

1. Per gli usi certificativi correnti il Sindaco con apposito provvedimento potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

2. La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1 dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario avrà cura di conservarlo sotto chiave e sarà personalmente responsabile dell'uso.

Articolo 12

(Esposizione dei vessilli)

1. L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

2. L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.

3. Nel caso che l'esposizione avvenga in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, la bandiera del Comune o il Gonfalone sono esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.

IL PATROCINIO COMUNALE

Articolo 13

(Il Patrocinio – criteri e modalità di concessione)

1. Il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale si esprime la simbolica adesione del comune di Bordighera ad un'iniziativa.

2. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative che rispettano i seguenti principi ed indicazioni:

a) svolgersi all'interno del territorio del comune di Bordighera; in via eccezionale, l'iniziativa può svolgersi al di fuori del territorio comunale purché presenti un contenuto direttamente legato al comune di Bordighera e rivesta caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge;

b) essere attinente alle finalità ed ai principi dello Statuto del comune di Bordighera e/o a programmi e/o progetti dell'Amministrazione comunale in ambito istituzionale, morale, sociale, civile, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico;

3. Il patrocinio non può mai essere concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

4. Non è ammessa la concessione del patrocinio a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

5. L'iniziativa patrocinata non comporta di per sé oneri per il comune. La concessione del patrocinio, inoltre, non comporta necessariamente l'attribuzione di contributi e altre forme di sostegno.

6. Il patrocinio è disposto con atto del Sindaco previa istruttoria tecnica da parte del responsabile amministrativo dell'ufficio di Staff. A seguito di tale concessione il destinatario appone sul materiale illustrativo dell'iniziativa la dicitura *"con il patrocinio del comune di Bordighera"*.

7. La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello Stemma del comune di Bordighera.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 15

(Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente www.bordighera.it, nella sezione dedicata ai Regolamenti comunali.

Articolo 16

(Casi non previsti dal presente regolamento)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le norme nazionali e, in particolare, la legge 5 febbraio 1998, n. 22 ed il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121;
 - b) le norme regionali;
 - c) lo Statuto Comunale;
 - d) il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
-